ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA
Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)
Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF
Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it
Sito Web: https://icmedicina.edu.it/

CIG: BD4D5AD22d

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0011065 - 06/10/2026 - I - E

Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.
VISTO D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO l'art.1, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, introduttivo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
VISTO l'art.45, comma 2, lett.a del D.I. 28 agosto 2018, n.129.
RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto del presente procedimento.
TENUTO CONTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali vengono di seguito riassunte:

- **finalità**: questa istituzione scolastica stazione appaltante intende perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza propugnati dal Legislatore;
- **oggetto** del contratto: RINNOVO LICENZE BIT DEFENDER;
- **importo** del contratto: € 1.290,76 IVA inclusa;
- **forma** del contratto: questa istituzione scolastica stazione appaltante ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo atto normativo, procederà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014;
- **scelta del contraente**: questa istituzione scolastica stazione appaltante procederà mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto e regolato dall'art. 50 del D.lgs. n. 36, introduttivo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- **clausole:** sono ritenute essenziali tutte le clausole contenute nella corrispondenza intercorsa tra questa istituzione scolastica stazione appaltante e l'operatore/i economico/i nella complessiva documentazione della procedura di affidamento;

ACCERTATO:

- che, l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni aventi un importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso atto normativo, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

 a) affidamento diretto per lavori aventi un importo inferiore a euro 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

 b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, aventi un importo inferiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che, l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*…l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice…*";

- che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, quantunque preceduti da una intervenuta consultazione tra più operatori economici, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori economici, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n.36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento *de quo* è di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per cui questa istituzione scolastica può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n.36/2023, questa istituzione scolastica stazione appaltante ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, questa istituzione scolastica stazione appaltante ha perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. 1697826, ordinativo n. 9219950), nei confronti del seguente operatore: ONNICONNECT srl, con sede legale a Pontedera (PI).

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n.36/2023, i termini dilatori (*c.d. stand still*) previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di poter assegnare l'affidamento *de quo* alla ditta ONNICONNECT srl con sede legale a Pontedera (PI) per un importo di euro 1.058,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 1.290,76, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite da questa istituzione scolastica stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee ed adeguate all'esecuzione ottimale delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere, avendone preventivamente verificata la capienza nella dotazione finanziaria, un idoneo impegno di spesa iscritto nel Programma Annuale dell'e.f. 2026 di questa istituzione scolastica stazione appaltante;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa a carico di questa istituzione scolastica stazione appaltante con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente Scolastico - RUP - non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento *de qua*, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0011065 - 06/10/2026 - I - E

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di tutta la vigente normativa di legge;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola alla ditta OMNICONNECT srl per un importo pari a euro 1.058,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 15 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio finanziario in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Programma Annuale esercizio finanziario di esigibilità: 2026
Aggregato: P/1
Descrizione: RINNOVO LICENZE BIT DEFENDER
Piano dei conti: NUOVE TECNOLOGIE
Importo: € 1.290,76 (imp. € 1.058,00 – IVA 22% € 232,76)

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto comunicato a questa istituzione scolastica stazione appaltante dalla ditta affidataria, nel rispetto dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;

DI DARE ATTO che per l'affidamento *de quo* è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 6 dicembre 2022 n. 621 e s.m.i.;

DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

SONO AFFIDATI al RUP:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Bologna (nota: *indicare quella territorialmente competente in relazione alla sede dell'istituzione scolastica stazione appaltante*), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni a far data da quello di pubblicazione dello stesso nel sito Web di questa istituzione scolastica stazione appaltante all'Albo on line - sezione: "Amministrazione Trasparente" – area: **"**Bandi di gara e contratti".

Il Dirigente Scolastico
Paolo Castellana

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0011065 - 06/10/2026 - I - E

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA